

ITALIA 2013

LA CITTA'
nel
FEDERALISMO GLOBALE

Tesi costituente a cura di Luciano Lorenzi

Capitoli

I - PREAMBOLO

II - LA CITTA' PER IL VERO FEDERALISMO

III - L'ALGORITMO "FEDERALISMO ALTERNATO"

IV - STRUTTURA FRATTALE DEL "FEDERALISMO ALTERNATO"

**V - LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE PER L'UNIONE DI
COMUNI**

VI - PROPOSTA FEDERALISTA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

VII - TRACCIA DI COSTITUZIONE DELLA CITTA'

VIII - UN PROTOTIPO: PROGETTO CITTA' INTEMELIA

IX - RIFERIMENTI

Ringraziamenti

Prima di procedere all'esposizione della presente tesi , l'autore intende esprimere un sentito ringraziamento all'ex Sindaco del Comune di Ventimiglia, Gaetano Antonio Scullino, per la stimolante attenzione riservata al "Progetto Città Intemelia" ed alla proposizione della tesi costituente federalista.

I - PREAMBOLO

Come era prevedibile, e fortemente auspicato dall'associazione Unione delle Province d'Italia, la Corte Costituzionale ha bocciato la riforma delle Province contenuta nel decreto "Salva Italia" e il loro riordino, che ne prevedeva la riduzione in base a criteri di estensione e popolazione, stigmatizzando che "non è materia da disciplinare con un decreto legge". A tale pronuncia del 3 luglio 2013, che segue di pochi mesi la decadenza del decreto legge 188/2012 "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città Metropolitane" emesso dal governo Monti, si è repentinamente affiancata, il 5 luglio, la presentazione da parte del governo Letta di un disegno di legge costituzionale che prevede la cancellazione definitiva delle Province dalla Carta. Nello stesso mese, il 26 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge transitorio che svuota le Province dei poteri e le trasforma in enti di secondo grado, come assemblee di sindaci con incarichi gratuiti, senza più assessori e consiglieri eletti direttamente.

La soppressione o svuotamento delle Province è però un passo complesso, che non può essere realizzato singolarmente, senza coinvolgere gli altri enti locali. Al riguardo il nuovo Titolo V della Costituzione, già approvato dal Parlamento e ratificato dal referendum costituzionale del 2001, oltre ad aver trattato le competenze dello Stato e delle Regioni con l'introduzione problematica del federalismo legislativo, ha anche previsto una nuova istituzione: la Città metropolitana.

Ma la Città vera e propria non è stata ancora istituzionalmente riconosciuta (Art. 114 della Costituzione), anche se negli ultimi anni è iniziato un importante processo legislativo in favore delle Unioni di Comuni (art. 32 della legge 265/1999). Forse oggi sono maturati i tempi per questa nuova istituzione, la **Città** intesa non come fusione ma **come federazione di Comuni o Municipi**. Questo potrebbe essere il primo vero passo **verso una autentica Nazione Federale**, che però potrà essere realizzata compiutamente solo attraverso la Grande Riforma Federale della Costituzione della Repubblica Italiana.

Per inciso, si vuole qui sottolineare che una riforma così importante come quella della Costituzione della Repubblica Italiana dovrà necessariamente confrontarsi e collocarsi nel più ampio consesso internazionale delle Nazioni Unite, per riceverne

plausibilmente una patente di compatibilità con la carta fondamentale e i diritti dell'uomo (Charter of the United Nations, San Francisco, 26/6/1945).

Ancora, l'occasione della Grande Riforma Italiana potrebbe offrirsi quale esempio di procedura di revisione costituzionale proprio sotto l'egida dell'ONU.

In altri termini, dopo le drammatiche vicende belliche e ideologiche del '900, il progetto "Per la pace perpetua" di Kantiana memoria potrebbe oggi veramente decollare attraverso lo svolgimento di una **stagione costituente mondiale**, capace di coinvolgere tutte le nazioni e specificatamente mirata a rendere più omogenea e compatibile, con la conciliazione della massima autonomia con la necessaria interdipendenza, l'architettura istituzionale globale delle **Nazioni Federali Unite**.

II - LA CITTA' PER IL VERO FEDERALISMO

Una delle più forti obiezioni alla proposta di trasformazione dell'Italia in nazione federale, nel corso del dibattito politico dei primi anni '90, fu che non si poteva federare un'unità nazionale già preconstituita, senza prima dividerla.

Certamente la precedente obiezione ha un suo fondamento procedurale, a condizione che si prescindano da un millennio di storia che comprende l'Italia dei Comuni, l'Italia dei Regni, quindi il Regno Unitario Sabaudò d'Italia conseguito "manu militari", con Roma capitale a partire dal 1871, infine la Repubblica Italiana, deliberata l'anno successivo alla conclusione del 2° conflitto mondiale tramite il referendum popolare del 2 giugno 1946, contemporaneamente all'elezione dell'Assemblea Costituente che approvò la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

D'altra parte il tentativo federalista della politica italiana, dopo oltre un ventennio di attività parlamentare e governativa promozionale, sembra aver perso ormai sia la credibilità che il consenso elettorale necessario. Il progetto federalistico è però oggi più che mai di grande attualità, soprattutto nel contesto sovranazionale, grazie all'avvento della globalizzazione e al crescente ruolo dell'ONU.

Ma come realizzare il vero federalismo? La risposta è semplice ed implicita nel significato concettuale del termine: deve essere un **progetto di federalismo globale**, il cui punto di partenza è storicamente la prima forma di organizzazione sociale artificiale, la **Città** intesa anche come risultato dell'unione civile di Villaggi e Tribù.

Un interessante spunto al riguardo viene dal volume dell'On. Prof. Raimondo Fassa, "Dalla Lega di Stato alla Lega di Città – Riflessioni tra il Municipio di Varese e l'Europarlamento di Strasburgo" (ELDR 1998), e in particolare dall'originale contributo analitico riportato in Appendice, col titolo "La Città fra storia e utopia".

Ecco dunque un nuovo ma antico punto di partenza, che si ripropone però dopo aver accumulato un bagaglio di esperienze e vicissitudini storico-politico-istituzionali preziosissimo per la realizzazione del progetto.

Tornando all'attualità, l'istituzione di un nuovo ente Città, capace di raccogliere attorno agli attuali centri maggiori i tanti comuni limitrofi che della realtà locale fanno parte in modo inoppugnabile, può diventare a buon diritto il primo tassello per la realizzazione di un vero e concreto federalismo, inteso per sua natura come

applicabile su scala globale. Al riguardo si propone l'adozione di un algoritmo di costruzione federale, creato "ad hoc" anche per la razionalizzazione ed economia delle assemblee rappresentative (v. relazione Atto Senato N. 5034 del 6 marzo 2001 - XIII Legislatura). Il nome assegnato "**Federalismo alternato**" vuole rappresentare convenzionalmente il carattere frattale e combinato della struttura federalista proposta, federale e confederale sempre di precedenti federazioni, dalla scala locale del piccolo Comune o Municipio fino a quella globale della Nazioni Federali Unite.

III - L'ALGORITMO "FEDERALISMO ALTERNATO"

L'algoritmo "Federalismo alternato" consiste nella proposizione di una **successione di coppie di due livelli, federale il primo e non propriamente federale il secondo perché confederale e facoltativo**, di primo e secondo grado elettivo rispettivamente. Se il punto primo di partenza è una federazione, il secondo è una confederazione di singole federazioni, il terzo una nuova autonoma federazione di precedenti federazioni, il quarto nuovamente una confederazione di precedenti federazioni, e così di seguito fino alle Nazioni Unite, che diventano Federazioni Unite. In questo quadro il primo gradino è necessariamente il piccolo Comune o Municipio cittadino come federazione di persone fisiche; il secondo può essere la comunità montana o locale come confederazione di comuni o municipi cittadini; il terzo, che ben si attaglia alla realtà di tante aree urbanizzate, è proprio la "**Città**" **definita come nuova federazione autonoma di Municipi**, che sono appunto le federazioni del primo gradino; quindi si prosegue con la confederazione Provincia che comprende alcune città, poi con lo Stato federale regionale che è federazione di città, di nuovo con una successiva confederazione Macroregione di alcuni stati-regione e infine con la Nazione Federale, che è federazione di tutti gli stati-regione della Nazione. A questo punto l'Europa diventa confederazione e l'ONU federazione globale di Nazioni Federali, con fondamentali prerogative di tutela sovrana dei diritti di tutti i popoli. Una tale strutturazione potrebbe a prima vista apparire pesante e costosa. E' vero il contrario, perché il cittadino sarebbe chiamato ad eleggere i suoi rappresentanti solo nelle federazioni (primo grado), nei 3 distinti momenti elettorali di Città, Stato-Regione e Nazione, mentre le confederazioni, istituite facoltativamente con eletti di secondo grado e competenze minime per delega unanime federale, potrebbero economicamente e strutturalmente operare all'interno delle federazioni confederate.

Città – Stato – Nazione

Lo schema sopra illustrato è molto semplice in teoria, più complesso nella pratica. Esso si basa essenzialmente sull'istituzione di 3 fondamentali federazioni - Città, Stato, Nazione - le cui limitate autonomie e sovranità federali devono essere chiaramente concatenate attraverso la precisa definizione delle competenze esclusive, non concorrenti, che fissano senza equivoci i corrispondenti spazi di intervento.

Prescindendo al momento dalle “confederazioni”, in quanto facoltative e di 2° grado, dobbiamo puntualizzare che la seconda importante federazione, la Città, richiede necessariamente l’esistenza delle entità da federare; in altri termini la federazione Città include automaticamente più federazioni di persone fisiche, che in questo contesto sono rappresentate dai Municipi cittadini.

Dopo aver solo ricordato che la terza importante federazione è lo Stato-Regione, in quanto federazione delle Città, dobbiamo precisare che l’accettazione del federalismo globale richiede di proseguire oltre la quarta federazione, la Nazione che è federazione di Stati, con una quinta federazione, quella delle Nazioni Federali Unite.

IV - STRUTTURA FRATTALE DEL “FEDERALISMO ALTERNATO”

Il “FEDERALISMO ALTERNATO” appena delineato si basa sull’adozione di un semplice algoritmo di strutturazione frattale, applicato però alla società umana.

Possiamo pertanto constatare che il comportamento della natura stessa, attraverso le più svariate aggregazioni replicanti, simili ai **frattali di Benoît Mandelbrot** (1975), come gli alberi, le montagne, le nubi, il ghiaccio, le foglie, i fiori, l’intero Universo e addirittura la mente umana, sembra volerci indicare la giusta strada per realizzare la forma più efficiente e vantaggiosa di organizzazione economico-sociale-politica.

V - LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE PER L’UNIONE DI COMUNI

La legislazione italiana vigente in materia di “Unione di Comuni”, come è facilmente riscontrabile alla medesima voce dell’enciclopedia libera Wikipedia, è contenuta essenzialmente nei tre provvedimenti seguenti :

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Legge 3 agosto 1999, n. 265 – art. 32

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Lo spirito della originaria impostazione della legge 142/90, in base agli articoli 11 e 26, era quello di promuovere la fusione di Comuni, eventualmente dopo una prima fase associativa denominata Unione di Comuni. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha disciplinato il nuovo ente territoriale italiano, l’Unione di Comuni, quale ente locale di secondo grado, dotandolo della massima flessibilità (art. 32) nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali. In sostanza l’attuale situazione legislativa ha introdotto un nuovo ente, soprattutto per favorire una economica collaborazione fra piccoli Comuni, senza imporre soppressioni in favore della fusione.

Poiché è risaputo quanto sia impraticabile la strada delle soppressioni, per le note e legittime ragioni di identità e difesa del Campanile, è altrettanto ovvio dover

riconoscere la necessità del mantenimento di tutti i piccoli Comuni. Ciò che invece appare più realistico e proponibile è un cambio di denominazione, ad esempio in favore del classico termine Municipio, congiuntamente però alla necessaria rimodulazione delle competenze e alla conseguente revisione costituzionale.

In conclusione, a Costituzione vigente sarebbe possibile affrontare e risolvere il problema dell'eccessiva differenziazione dimensionale dei Comuni, che penalizza fortemente la loro funzionalità ed economia, solo attraverso un intervento legislativo che disponga e disciplini la **riduzione del numero dei Comuni**, determinando di conseguenza la soppressione dei più piccoli.

VI - PROPOSTA FEDERALISTA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

L'alternativa alla precedente conclusione a Costituzione vigente, che porterebbe traumaticamente alla soppressione di tanti piccoli Comuni, richiede una soluzione più rispettosa della democrazia e identità locale, quindi una radicale modifica costituzionale, che potrebbe prevedere la trasformazione dei piccoli Comuni in altrettanti Municipi e l'istituzione di un nuovo ente di 1° grado, la Città, intesa come aggregazione federativa di Comuni-Municipi con accresciute dotazioni e competenze anche fiscali, in un nuovo contesto di autonomia e interdipendenza, cioè federale.

Tale alternativa può rappresentare una proposta federalista di base per la nuova fase di riforma della Costituzione Italiana che il governo Letta ha promosso attraverso la nomina della Commissione dei 35+7 saggi e la presentazione del disegno di legge costituzionale che istituisce il Comitato parlamentare dei 40+2. In altri termini la decisa iniziativa di questa doppia istituzione, che si avvale di 84 membri complessivi e si presenta tardivamente, dopo l'esperienza trentennale delle 3 commissioni bicamerali Bozzi(1983-85)-De Mita-Iotti(1992-93)-D'Alema(1997), ha il pregio di voler produrre una originale **Assemblea Costituente** per la riformulazione della Costituzione, che si avvale contemporaneamente sia di competenze esclusive tecnico-professionali che delle necessarie prerogative politico-parlamentari.

Il percorso scelto di nomina governativa e coinvolgimento parlamentare si discosta sensibilmente da un percorso direttamente elettivo allo scopo costituente e quindi più democratico, ma si basa comunque sull'approvazione parlamentare di un intervento sospensivo dell'Art. 138 della Costituzione, in analogia a quanto proposto nel disegno di legge costituzionale Atto Senato n. 1640/1995 della XII legislatura.

Tornando alla proposta federalista, la nuova Assemblea Costituente potrebbe finalmente affrontare il difficile compito di trasformazione della Repubblica Italiana in Nazione Federale partendo proprio dall'istituzione della Città, come prima complessa struttura di una **costruzione federale a geometria di tipo frattale**.

In tal senso questa prima tappa, la Città, diventa cruciale perché da una sua chiara e completa definizione in termini di competenze esclusive e costituzione federale di Municipi dovrebbe essere possibile in teoria poter delineare le caratteristiche generali

delle successive strutture federali proposte, cioè lo Stato, la Nazione e quindi quella globale rappresentata dall'ONU.

VII - TRACCIA DI COSTITUZIONE DELLA CITTA'

Soppressione dei Comuni e istituzione dei Municipi

Il primo passo dell'**Assemblea Costituente verso al Città** prevede la soppressione di tutti i piccoli e grandi Comuni della Repubblica Italiana e la loro trasformazione in altrettanti Municipi, da affiancare a quelli già istituiti ed operativi in grandi Comuni metropolitani, come nel caso della capitale Roma.

I Municipi così istituiti possono essere scomposti in una pluralità di nuovi Municipi, a seguito di apposita deliberazione della Città emessa entro la prima metà della legislatura su richiesta del Consiglio municipale, quando il numero dei cittadini residenti dei nuovi Municipi proposti, sommato a quello dei domicili non residenziali, sia superiore al limite minimo di 50.000 unità.

Analogamente può essere disposta dalla Città la fusione di Municipi istituiti che lo richiedano, senza limiti di residenze e domicili.

Le sedi dei Municipi e tutte le spese di mantenimento e dei servizi municipali sono di competenza esclusiva della Città.

Eventuali controversie all'interno dei Municipi e tra Municipi e Municipi e Città sono di competenza arbitrale del Governo dello Stato-Regione di appartenenza e di competenza giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Federale.

Consiglio Municipale e Presidente

Congiuntamente all'elezione diretta in un'unica tornata del Consiglio di Città e del Parlamento dello Stato di appartenenza si procede alle elezioni dirette dei Consigli Municipali e dei Presidenti dei Municipi, come da decreto elettorale regionale.

Tutti i Consigli Municipali sono costituiti da 20 consiglieri, indipendentemente dalle dimensioni residenziali e domiciliari del Municipio.

Le elezioni avvengono con indicazione diretta delle preferenze personali tratte da un'unica lista costituita da un massimo di 200 auto-candidature regolari, le prime depositate personalmente dai candidati presso l'ufficio elettorale della Città nei tempi e modi indicati nel decreto elettorale regionale.

Risultano eletti Consiglieri Municipali i 20 candidati che raccolgono il maggior numero di preferenze e risultino idonei per requisiti, senza alcuna incompatibilità. Risulta eletto Presidente del Consiglio Municipale il candidato che raccoglie il maggior numero di preferenze. A pari voti sopravanza il candidato più anziano.

Il Consiglio Municipale eletto, convocato dal Presidente con cadenza mensile, ha potere consultivo e ispettivo sul Municipio e su tutti i suoi servizi e attività. Esso,

come da regolamento, traduce le sue deliberazioni in Ordini del Giorno, Segnalazioni e Raccomandazioni, in ordine di crescente precisazione e importanza municipale, da trasmettere agli uffici degli assessorati competenti della Giunta di Città.

I membri del Consiglio Municipale agiscono gratuitamente e con spirito di servizio. Resta a carico della Città il rimborso delle spese di partecipazione al Consiglio.

Istituzione della federazione Città

La Città nasce come federazione di Comuni trasformati in Municipi, o come federazione di Municipi già operativi, con decreto del Governatore dello Stato-Regione, a seguito del compimento della fase istruttoria autonomamente svolta dai rispettivi Consigli Comunali e/o Municipali nel corso dei 3 (tre) mesi successivi all'entrata in vigore della nuova Costituzione della Nazione Federale Italiana.

Il criterio principe di istituzione della Città richiede il superamento di una “massa critica” di 50.000 abitanti virtuali, rappresentata dal minimo valore numerico risultante dalla somma di cittadini residenti e di unità domiciliari non residenziali.

Il criterio secondario ed eccezionale, quando non sia raggiunta la “massa critica” per percentuali minoritarie, richiede il superamento di una “area critica” da definire, rappresentata dal minimo valore della superficie territoriale complessiva dei Comuni trasformati in Municipi che vanno a costituire la federazione Città.

La fase istruttoria si conclude con la proposta costitutiva della Città, con denominazione e sede provvisoria indicata, come federazione di una serie di Municipi numerati in ordine alfabetico secondo il nome del Comune originario.

La votazione della proposta costitutiva della Città, con approvazione a maggioranza semplice dei voti espressi, viene svolta in una seduta Assemblea generale, anche virtuale, di tutti i Consigli Comunali e/o Municipali auto-convocatisi.

Tutte le proposte, approvate o solo esaminate dall'Assemblea generale auto-convocatisi, vengono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea alla Commissione Affari Costituzionali del Parlamento dello Stato-Regione, la quale a sua volta, entro il terzo mese dalla ricezione, trasmette il suo parere non vincolante al Governatore per l'emanazione del decreto di istituzione della Città con denominazione assegnata.

Il decreto istitutivo di tutte le città dello Stato viene emesso dal Governatore entro il terzo mese dalla ricezione di tutti i pareri della Commissione Affari Costituzionali.

Eventuali controversie all'interno della Città e tra Città e Città e Stato-Regione sono di competenza arbitrale del Governo dello Stato-Regione di appartenenza e di competenza giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Federale.

Per quanto non specificato in codesto disposto transitorio, alla Città si applica la legislazione compatibile pregressa (v. Testo Unico degli Enti Locali).

Consiglio di Città

Congiuntamente all'elezione dei Consigli Municipali e del Parlamento dello Stato di appartenenza si procede alle elezioni dirette dei Consigli di Città.

I Consigli di Città sono costituiti da tutti i Presidenti dei Consigli Municipali e da un pari numero di consiglieri eletti direttamente.

L'elezione diretta dei consiglieri avviene con indicazione delle preferenze personali tratte da due distinte liste, ognuna delle quali è costituita da un massimo di 200 auto-candidature regolari, le prime depositate personalmente dai candidati presso l'ufficio elettorale della Città nei tempi e modi indicati nel decreto elettorale regionale.

Risultano eletti Consiglieri di Città i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze e risultino idonei per requisiti, senza alcuna incompatibilità. A pari voti sopravanza il candidato più anziano.

Presidente della prima seduta del Consiglio è il consigliere più anziano.

Il Presidente del Consiglio di Città è eletto o riconfermato annualmente in seno al Consiglio medesimo con votazione a maggioranza semplice dei voti espressi.

Il Consiglio di Città, convocato con cadenza ordinaria mensile e straordinaria a discrezione del Presidente, mantiene le funzioni dell'ex Consiglio Comunale.

I membri del Consiglio di Città agiscono gratuitamente e con spirito di servizio.

Resta a carico della Città il rimborso delle spese di partecipazione al Consiglio.

Sindaco della Città

Congiuntamente alle elezioni dei Consigli di Città si procede alla prima tornata di votazione del Sindaco attraverso l'indicazione della preferenza data ad uno dei candidati al Consiglio delle due liste depositate presso l'ufficio elettorale.

A distanza di due settimane dalla prima tornata di votazione del Sindaco si procede in secondo turno alla votazione finale del Sindaco scelto tra i 3 (tre) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il candidato che ottiene il maggior numero di voti risulta eletto Sindaco della Città.

In caso di parità, sia al primo che al secondo turno, sopravanza il candidato più anziano.

Nomina della Giunta di Città

Il nuovo Sindaco della Città, all'atto del suo insediamento entro il mese della elezione, nomina la Giunta di Città costituita da 9 assessori, scelti a sua discrezione al di fuori del Consiglio tra persone di chiara competenza tecnico-professionale ai fini dell'assessorato specifico e delle deleghe relative.

Il Sindaco e gli assessori ricevono dall'amministrazione della Città l'indennità stabilita dallo Stato di appartenenza.

Amministrazione centralizzata nel Palazzo di Città

L'amministrazione generale della federazione Città, quindi di tutti i Municipi federati, viene fisicamente svolta nel Palazzo di Città che il Consiglio, a maggioranza assoluta dei seggi, elegge a sua sede, salvo ratifica del Governatore, all'atto dell'insediamento.

Anagrafe remota nei Municipi della Città

Ogni Municipio della Città è dotato di un ufficio con anagrafe remota ed altri eventuali servizi al cittadino, secondo le esigenze del Municipio medesimo.

Ufficio di Polizia Urbana nei Municipi della Città

Ogni Municipio della Città è dotato del suo ufficio di polizia urbana, secondo le dimensioni ed esigenze del Municipio medesimo.

Le competenze della Città in Costituzione

La nuova Costituzione della Nazione Federale Italiana fissa le competenze esclusive, non concorrenti, delle tre fondamentali federazioni - Città, Stato, Nazione - , in un quadro di riferimento globale che va dai Municipi della Città all'ONU, che in prospettiva diventa Organizzazione Mondiale delle Federazioni Unite.

Federalismo fiscale: alla Città il 33% della tassazione

La realizzazione del federalismo fiscale si basa sulla fondamentale innovazione costituzionale che stabilisce la partizione del gettito fiscale complessivo in 3 (tre) identiche porzioni, destinate alla Città, allo Stato e alla Nazione -.

In particolare la federazione Città trattiene il 33% di ogni tassazione applicata sul suo territorio. Altre due porzioni del 33% vanno rispettivamente allo Stato e alla Nazione. L'Italia federale propone alla comunità politica internazionale che una percentuale pari a 1% del gettito fiscale di ogni Nazione sia riservata all'ONU nella sua futura veste di Organizzazione Mondiale delle Federazioni Unite.

Nota: - Una più diretta interpretazione e facile applicazione del Federalismo Fiscale comporta la possibilità dell'abolizione della tassazione diretta sui redditi - col conseguente enorme risparmio del maestoso sistema di controllo - ed il conseguente passaggio integrale ad un nuovo regime di tassazione indiretta e per bolli, modulato scientificamente per fasce di consumi-beni-esercizi ed automatizzato e garantito nel controllo dall'abbandono del denaro contante.

Organi di controllo, garanzia e giustizia della Città

La nuova Costituzione della Nazione Federale Italiana prevede gli organi di controllo, garanzia e giustizia della Città. In particolare il nuovo Titolo IV dà il quadro di riferimento della giustizia amministrativa e di tutta la Magistratura nel nuovo ordinamento federale.

Nota: - Più in generale per il cruciale tema della giustizia è imperativo il richiamo alla "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" del 1948. Il suo rigoroso rispetto nel federalismo globale richiede una riforma della giustizia consequenziale.

Le opere di Sabino Cassese, giudice della Corte costituzionale, "I tribunali di Babele: I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale" e "Il diritto globale: Giustizia e

democrazia oltre lo Stato” danno una chiara ed autorevole testimonianza sul tema, che implica una crescente importanza dei giudici nel governo del mondo.

VIII - UN PROTOTIPO: PROGETTO CITTA' INTEMELIA

Introduzione

Una situazione che potrebbe dirsi da manuale per la progettazione di una nuova città, da inserire nel più ampio e avveniristico contesto del federalismo alternato proposto su scala globale, è quella che interessa il territorio cosiddetto intemelio della Riviera dei Fiori del Ponente Ligure, costituito caratteristicamente da una esclusiva linea costiera, che dalla punta di Sant'Ampelio di Bordighera fino al golfo della frazione Latte di Ventimiglia è interamente rivolta a mezzogiorno e da un entroterra squisitamente ligure, ricco di storia, paesaggi suggestivi e di antiche bellissime contrade abbarbicate a corona del mare azzurro. Ma al di là della decantazione dei pregi storici, culturali, naturali e artistici, della regione intemelio è importante sottolineare la fondamentale compattezza logistica e la palese unità identitaria. Certamente è operante da tempo l'effetto dell'area di frontiera con la cugina Francia; da cui si arguisce l'importanza dell'attività commerciale, che però si affianca ormai a quella turistica nelle diverse sfumature. C'è poi una apprezzabile attività di coltura, sia alimentare che floreale, oltre a quella della tradizione artigianale ed anche di industria. La stazione ferroviaria internazionale di Ventimiglia, che ultimamente sta accusando una perdita secca di prestigio e funzionalità, richiede il dovuto rilancio e potenziamento, che probabilmente potrebbero essere favoriti proprio dalla costituzione della nuova città. Alla stessa stregua l'annoso problema dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera dovrà trovare finalmente una soluzione decorosa e consona al suo importante bacino d'utenza.

Passiamo ora a considerare il punto nevralgico del progetto, vale a dire la dimensione della **area intemelio**; quella solo residenziale conta 18 Comuni e 52000 residenti, ai quali dovrebbero aggiungersi i domiciliati, quali pagatori della famigerata IMU.

In sintesi la CITTA' INTEMELIA arriva a comprendere circa 100.000 abitanti !

Gli attuali comuni che potrebbero a buon ragione farne parte sono i seguenti:

AIROLE (1) – APRICALE (2) – BAIARDO (3) – BORDIGHERA (4) – CAMPOROSSO (5) – CASTELVITTORIO (6) – DOLCEACQUA (7) - ISOLABONA (8) – OLIVETTA SAN MICHELE (9) - PERINALDO (10) – PIGNA (11) – ROCCHETTA (12) - SAN BIAGIO (13)– SEBORGIA (14) - SOLDANO (15) – VALLEBONA (16) - VALLECROSIA (17) – VENTIMIGLIA (18)

Comitato Promotore Città Intemelia

Il primo passo di supporto e sponsorizzazione del progetto “Città Intemelia” è compiuto a livello locale con la formazione di un **comitato** “ad hoc”.

Al fine democratico del massimo coinvolgimento trasversale il comitato si propone in forma aperta a tutti coloro che intendano con la loro adesione sottoscrivere il progetto federativo dei Comuni sopracitati e contribuire al suo perfezionamento.

Gli **organi di informazione locale** a mezzo stampa o internet possono diventare **primi promotori** del comitato aprendo presso le loro sedi una libera sottoscrizione di adesione al progetto “Città Intemelia”, rivolta a tutti i lettori, studenti e cittadini che siano residenti nell’**area intemelia**, comunque di età superiore ai 14 anni.

L’adesione al comitato avviene con la sottoscrizione siglata dal versamento minimo di un euro, da effettuarsi nell’arco dei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla pubblicazione del bando di adesione, secondo le modalità comunicate dai primi promotori, i quali si impegnano a pubblicare tempestivamente tutte le sottoscrizioni regolari a loro pervenute.

Il comitato così istituito procede alla sua auto-convocazione in **un’assemblea pubblica generale**, convocata concordemente dai primi promotori entro i 3 mesi dalla prima sottoscrizione, per la **votazione del Presidente** scelto fra i membri maggiorenni del comitato stesso che all’apertura dell’assemblea si candidano ad entrare in un ristretto comitato operativo, di pari numero dei Comuni proposti.

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti espressi dall’assemblea.

Solo in caso di parità si procede al ballottaggio.

Nomina di un comitato operativo

Il **comitato operativo** è nominato dal Presidente eletto con sua chiamata immediata nel corso dell’intervento di insediamento davanti all’assemblea pubblica generale .

Il mandato specifico conferito dal comitato promotore al comitato operativo prevede il contatto con le amministrazioni dei 18 Comuni citati nell’introduzione, quali possibili istitutori della federazione Città Intemelia, al fine di poter procedere alla attivazione di un vero e proprio comitato costituente.

Formazione del Comitato Costituente Città Intemelia

Il compito del comitato operativo si esaurisce con la formazione del Comitato Costituente Città Intemelia.

Il Comitato Costituente è formato dai 18 membri del comitato operativo e da 18 rappresentanti delle 18 amministrazioni comunali dell’area intemelia

I rappresentanti di ciascuna amministrazione comunale sono cooptati dal comitato operativo, su proposta di uno o più membri dell’amministrazione stessa.

A Costituzione vigente il Comitato Costituente Città Intemelia agisce per promuovere ai suoi fini i contenuti della tesi “La Città nel Federalismo Globale” presso l’Assemblea Costituente in corso d’opera della Repubblica Italiana.

IX - RIFERIMENTI

- I - Decreto legge 201/2011 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (SALVA ITALIA) Testo coordinato 06.12.2011 n. 201, GU 27.12.2011
- Sentenza 220/2013 - Corte Costituzionale della Repubblica Italiana
 - Decreto legge 188/2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE - GU 259 del 06.11.2012 (Decreto legge decaduto per mancanza di conversione)
 - Disegno di legge costituzionale ABOLIZIONE DELLE PROVINCE (licenziato in via preliminare dal Cdm il 05.07.2013)
 - Disegno di legge DELRIO SVUOTA PROVINCE (licenziato in via preliminare dal Cdm il 26.07.2013)
 - Costituzione della Repubblica Italiana – GU 298 ediz. Straord. del 27.12.1947; GU 2 del 03.01.1948
 - Legge costituzionale 3/2001 MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE - GU 248 del 24.10.2001
 - Legge 265/1999 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' MODIFICHE ALLA LEGGE 142/1990 in SO 149 alla GU 183 del 06.08.1999
 - Charter of the United Nations, San Francisco, 26.06.1945
 - Immanuel Kant PER LA PACE PERPETUA – Feltrinelli 8° ediz. marzo 2002
- II - Raimondo Fassa, “Dalla Lega di Stato alla Lega di Città – Riflessioni tra il Municipio di Varese e l’Europarlamento di Strasburgo (ELDR 1998)
- Raimondo Fassa, Appendice “La Città fra storia e utopia” (ELDR 1998)
 - Disegno di legge costituzionale PROTAGONISMO GIOVANILE NELLA COSTITUZIONE - AS 5034 del 06.03.2001 XIII Legislatura
- IV - Benoît B. Mandelbrot, Les objets fractals: forme, hazard et dimension, 2° ediz. Flammarion (1975) 1986
- V - Unione di Comuni, voce dell'enciclopedia libera Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_di_comuni
- Legge 142/1990 ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI in SO 42 alla GU 135 del 12.06.1990

- Legge 265/1999 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
NONCHE' MODIFICHE ALLA LEGGE 142/1990
in SO 149 alla GU 183 del 06.08.1999
- Decreto legislativo 267/2000 TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
in SO 162 alla GU 227 del 28.09.2000

- VI - Dpcm Letta - presentato il 04.06.2013 – per la nomina della
COMMISSIONE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
- Disegno di legge costituzionale ISTITUZIONE DEL COMITATO
PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
Atto Senato 813/2013 della XVII Legislatura
 - Bicamerale Bozzi COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
<http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/prec03.htm>
 - Bicamerale De Mita-Iotti COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
<http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/prec07.htm>
 - Bicamerale D'Alema - Legge Costituzionale 1/1997
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
GU 22 del 28.01.1997
<http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/legist/legge.htm>
 - Disegno di legge costituzionale NORME ISTITUTIVE DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE PER UNA REVISIONE TOTALE
DELLA COSTITUZIONE
Atto Senato 1640/1995 della XII legislatura
Atto Senato 721/1996 della XIII legislatura

- VII - Decreto legislativo 267/2000 TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
in SO 162 alla GU 227 del 28.09.2000
TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Aggiornato e coordinato al D.Lgs 33/2013 in GU 80 del 05.04.2013
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) Parigi 10.12.1948
Proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
 - Sabino Cassese I TRIBUNALI DI BABELE
I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale - Saggine 2009
 - Sabino Cassese IL DIRITTO GLOBALE
Giustizia e democrazia oltre lo Stato - Einaudi 2009